



Città di
San Severino Marche

Piazza del Popolo, 45 - Cap 62027
Provincia di Macerata
Tel. 0733 6411 - Fax 0733 641240
Codice fiscale e partita IVA 00119580439

www.comune.sanseverinomarche.mc.it
e-mail: info@comune.sanseverinomarche.mc.it

Ufficio: CONTRATTI E APPALTI

CIG: ZF8279B292

COPIA DI

DETERMINAZIONE N. 236 DEL 16-03-2019

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COSTITUZIONE DEI "FONDI DI GESTIONE" DELLE RISORSE DECENTRATE IN ENTRATA E IN USCITA PER GLI ANNI 2019 / 2020 / 2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

- Premesso che il Comune di San Severino Marche (MC) ha necessità di costituire dei "Fondi di gestione" delle risorse decentrate in entrata e in uscita per gli anni 2019 / 2020 / 2021 ai sensi degli art. 67 e 68 del CCNL 21/05/2018;
- Vista l'offerta n. 230009245 del 29/01/2019 (assunta al protocollo il 07/03/2019 al n. 7589 e conservata in atti) della Ditta "Maggioli S.p.a." (P.IVA 02066400405 – COD. FISC. 06188330150), con sede in Via del Carpino n. 8, 47822 Santarcangelo di Romagna (RN), relativa al progetto per la fornitura del "Servizio di consulenza in materia di contrattazione decentrata integrativa, costituzione e finalizzazione dei "fondi di gestione" delle risorse decentrate in entrata e in uscita per gli anni 2019/2020/2021";
- Considerato che la suddetta Ditta si è impegnata ad eseguire il Servizio in questione, per gli anni 2019/2020/2021 al prezzo annuo di € 440,00 + Iva al 22%, per un importo complessivo di € **1.610,40 (euro millesiecentodieci/40)**, IVA al 22% inclusa;
- Ritenuta, dopo meticolosa verifica, la congruità del prezzo offerto dalla ditta "Maggioli S.p.a." (P.IVA 02066400405), con sede in Via del Carpino n. 8, 47822 Santarcangelo di Romagna (RN), in quanto la medesima è in grado di fornire un prodotto rispondente alle esigenze dell'amministrazione, ad un prezzo allineato con i valori di mercato;
- Considerato che il valore del presente appalto risulta essere inferiore ai € 5.000,00;
- Ritenuto di affidare la fornitura del Servizio in questione al suddetto operatore economico per l'importo complessivo di € **1.610,40 (euro millesiecentodieci/40)**, IVA al 22% compresa;
- Visti i commi 14 e 15 dell'art. 23 del D.lgs. n. 50/2016, considerato che l'importo dell'affidamento risulta essere al di sotto della soglia di € 40.000,00 il progetto per il Servizio in esame si sostanzia direttamente nella presente determinazione ed è descritto nello schema di contratto in essa allegato;



- Considerato che, essendo l'importo dell'affidamento inferiore ad euro 40.000,00 è possibile procedere attraverso procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016;
- Visto che, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 50/2016 per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 40.000,00 € non sussiste l'obbligo di avvalersi di forme di aggregazione delle committenze;
- Viste le Linee guida n. 4 di attuazione del D.lgs. n. 50/2016 recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*, approvate dal consiglio dell'Autorità con delibera 1097 del 26 ottobre 2016;
- Ritenuto, ai sensi dell'art. 51 D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 13, comma 2, L. n. 180/2011, che nell'affidamento in esame non sia possibile, né economicamente conveniente, la suddivisione in lotti funzionali, in quanto il Servizio è fornito in maniera unitaria;
- Visto l'art. 1, comma 449, della L. n. 296/2006, che dà la facoltà, agli Enti locali, di utilizzare le convenzioni-quadro, di cui all'art. 26 L. n. 448/1999;
- Visto che, ai sensi del comma 449 della L. n. 296/2006, le Amministrazioni Pubbliche, qualora non ricorrano alle suddette convenzioni, sono però obbligate ad utilizzare i parametri di prezzo e qualità per l'acquisto di beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto delle convenzioni;
- Preso atto, tuttavia, che ricorre l'obbligo di utilizzare una convenzione di cui all'art. 26 L. n. 448/1999, nei seguenti casi:
 - a) categorie di beni o servizi, individuate ai sensi dell'art. 9 comma 3 D.L. n. 66/2014, convertito in L. n. 89/2014;
 - b) beni e servizi informatici, nei limiti dei beni e servizi disponibili e salvo possibilità di acquisto da altri soggetti aggregatori, ai sensi dell'art. 1 comma 512 L. n. 208/2015;
 - c) seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, ai sensi dell'art. 1, comma 7 D.L. n. 95/2012;
- Visto che il comma 1 dell'art. 1 del D. L. 06/07/2012 n. 95, coordinato con L. di conversione 07/08/2012 n. 135, prevede che i contratti stipulati in violazione dell'obbligo di ricorrere alle convenzioni quadro, ovvero ai parametri di prezzo e qualità fissati da Consip, sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa, ai fini della determinazione del danno erariale si tiene conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e di quello indicato nel contratto;
- Dato atto che, non rientrando la presente fattispecie in nessuna delle condizioni per cui sia obbligatorio il ricorso alle convenzioni di cui all'art. 1 comma 449, L. n. 296/2006, sono rispettati, per quanto compatibili, i parametri di prezzo/qualità di cui alle suddette convenzioni;
- Visto il secondo periodo del comma 450 dell'art. 1 della L. n. 296/2006, così come modificato dall'art. 1, comma 149 della L. n. 228/12;



- Visto il 1 comma 450 della L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, co. 130 della L. 30/12/2018, n. 145, il quale dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000 €, sino al sotto soglia;
- Ritenuto, tuttavia, di non dover utilizzare lo strumento del mercato elettronico della pubblica amministrazione (ME.PA.);
- Visto che l'operatore economico selezionato non rientra in nessuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.lgs. n. 50/2016;
- Verificati i requisiti di idoneità e capacità professionale;
- Visto il principio di rotazione, ai sensi dell'art. 36, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016, si ritiene necessario derogarlo alla luce della elevata professionalità ed affidabilità fornita per l'affidamento precedente ed affinché sia garantita la continuità professionale ed operativa;
- Dato atto che la ditta di cui trattasi fornirà le indicazioni riguardanti il conto dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche e il DURC, disponibile agli atti ed in corso di validità, risulta regolare;
- Visto l'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000, ad oggetto *"Determinazioni a contrattare e relative procedure"*, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- dato atto che per gli affidamenti ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), è consentito adottare un solo atto semplificato, in base anche alle indicazioni fornite dalle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*;
- dato atto che è comunque opportuno, per quanto compatibile con la natura stessa degli affidamenti diretti, indicare quanto previsto dall'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000:

In ordine al punto a):	FINE DA PERSEGUIRE:	Costituzione risorse decentrate art. 67 e 68 del CCNL 21/05/2018
In ordine al punto b):	OGGETTO DEL CONTRATTO:	Servizio per la fornitura del Servizio di consulenza in materia di contrattazione decentrata integrativa, costituzione e finalizzazione dei "fondi di gestione" delle risorse decentrate di entrata e di uscita;



	FORMA DEL CONTRATTO:	Mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, fuori MEPA;
	CLAUSOLE ESSENZIALI:	il Servizio dovrà essere eseguito secondo le esigenze dell'amministrazione comunale, garantendo l'accesso al sito www.sistemapa.it ;
In ordine al punto c):	CRITERIO DI SELEZIONE:	affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016.

- Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- Accertato che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e, pertanto, nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'operatore economico, né è stato predisposto il DUVRI;
- Visto il D. Lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 in materia di rischi interferenziali;
- Tenuto conto che il CIG relativo alla fornitura è il seguente: ZF8279B292;
- Ritenuto di dover provvedere in merito;
- Visto il Decreto del Sindaco, n. 76/13 del 31/10/2014 con il quale è stato attribuito l'incarico di Responsabile dell'Area Amministrativa;
- Vista la delibera del Consiglio n. 12 dell'11/02/2019, con la quale è stato approvato il Bilancio Previsionale per il triennio 2019/2021;
- Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 38 del 16/02/2019, con la quale è stato approvato il Piano di Gestione definitivo per la gestione dell'esercizio finanziario 2019/2021;

D E T E R M I N A

1. di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente disposto;
2. di affidare, per mezzo di procedura di affidamento diretto e per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) D.lgs. n. 50/2016, il Servizio a:

Nome affidatario	MAGGIOLI S.P.A
PI e/o CF	IT02066400405 / 06188330150



Sede	Via del Carpino n. 8, 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
Tipologia di servizio/lavoro/fornitura	Servizio per la fornitura del Servizio di consulenza in materia di contrattazione decentrata integrativa, costituzione e finalizzazione dei "fondi di gestione" delle risorse decentrate di entrata e di uscita;
Clausole essenziali	il Servizio dovrà essere eseguito secondo le esigenze dell'amministrazione comunale, garantendo l'accesso al sito www.sistemapa.it
Strumento di acquisto	fuori MEPA(motivazioni espresse in premessa)
Importo totale affidamento	€ 1.610,40 (IVA compresa)
CIG	ZF8279B292
Durata	Anni 2019 / 2020 / 2021

3. di impegnare la spesa come segue **€ 1.610,40 (euro milleseicentodici/40)** IVA 22% inclusa nel seguente modo:
 - € 536,80 (IVA inclusa) al Capitolo 83/00 del Bilancio di previsione 2019;
 - € 536,80 (IVA inclusa) al Capitolo 83/00 del Bilancio di previsione 2020;
 - € 536,80 (IVA inclusa) al Capitolo 83/00 del Bilancio di previsione 2021;
4. di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013;
5. di confermare l'assenza di rischi da interferenza e, pertanto, di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario dell'appalto e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del DUVRI;
6. di dare atto che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, si prevede la risoluzione del contratto, il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, nonché l'applicazione di una penale, in misura pari al 10 per cento del valore del contratto;
7. di dare atto che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato disposto degli art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. n. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, N. 102 e 183, comma 8 del T.U.E.L. (modificato dal d.lgs. n. 126/2014) che recita "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte



all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi”;

8. di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'Art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L, è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Responsabile dell'Area, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza della relativa azione amministrativa;
9. di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'Art. 147-bis, comma 1, 2° periodo del d.lgs. n. 267/2000, è espresso dal Responsabile del servizio finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
10. di dare atto che la spesa conseguente all'impegno assunto con il presente provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del d.lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 negli esercizi 2019 – 2020 - 2021.



Città di San Severino Marche

Visti i seguenti pareri resi ai sensi dell'art. 147 *bis*, comma 1, D.Lgs. 267/2000.

Parere di regolarità tecnica del responsabile dell'Area: Favorevole

San Severino Marche, li 16-03-2019

Il Responsabile dell'Area
f.to Tapanelli Pietro

Parere di regolarità contabile del responsabile Area Finanziaria: Favorevole

San Severino Marche, li 21-03-2019

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
f.to PIERETTI CRISTINA

Viene assunto l'atto ai sensi dell'art. 183, comma 9 del T.U.E.L.

San Severino Marche, li 16-03-2019

Il Responsabile dell'Area
f.to Tapanelli Pietro

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

San Severino Marche, li 21-03-2019

Il Responsabile Area Finanziaria
f.to PIERETTI CRISTINA

La suesposta determinazione è divenuta esecutiva e ne viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Li, Il Funzionario

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 29-03-19 al 12-04-19 e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

Li, 13-04-19

Il Funzionario
f.to

Per copia conforme all'originale, li

Il Funzionario